

AL DECRETO n. 553 del 11-06-2020**REGIONE DEL VENETO**COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

Parere n. 115 del 06/05/2020

OGGETTO: E.MA.PRICE. S.p.A. (Sede legale in Via Renon, 11 – 39100 Bolzano (BZ) – C.F. 00251940243 e P.IVA IT03176890261).

Cava di argilla “Val Grande” con ricomposizione ambientale mediante realizzazione di una vasca di laminazione per la messa in sicurezza del Torrente Curogna. Comune di localizzazione: Pederobba (TV).

Domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione/autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e contestuale procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, (ora art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., L.R. n. 13/2018, D.G.R. n. 568/2018)

Variante progetto in riduzione, revisione novembre 2017.

PREMESSA AMMINISTRATIVA**Iter amministrativo inerente il progetto originario (datato febbraio 2015)**

In data 06/02/2015 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta E.MA.PRICE. S.p.A. (Sede legale in Via Renon, 11 – 39100 Bolzano (BZ) – C.F. 00251940243 e P.IVA IT03176890261), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, autorizzazione alla realizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013), e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, acquisita con protocollo n. 55015.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica. Tutta la documentazione pervenuta è stata pubblicata sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 6/15.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 06/02/2015, sul quotidiano “Il Gazzettino”, l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione Veneto – Sezione Geologia e Georisorse, il Genio Civile di Treviso, la Provincia di Treviso, il Comune di Pederobba (TV), l'ARPAV – Direzione Generale, l'ARPAV – Dipartimento provinciale di Treviso, la Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, la Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto.

In data 19/02/2015, presso la Sala riunioni del Comune di Pederobba (TV), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013), secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento.

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota protocollo n. 69928 in data 18/02/2015 gli Uffici regionali del Settore V.I.A. hanno comunicato l'avvio del procedimento.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, dai seguenti soggetti (tutta la documentazione pervenuta è stata pubblicata sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 6/15):

<i>n°</i>	<i>Mittente</i>	<i>Data acquisizione al protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
1.	Gruppo Consiliare Bene in Comune	07/04/2015	144456
2.	Comitato Meetup Pederobba a 5 Stelle	07/04/2015	144433
3.	Associazione Arianova di Pederobba	07/04/2015	144438
4.	Sen. Pietro Gianni Giroto	07/04/2015	145744
5.	Comune di Pederobba	09/04/2015	148720
6.	Sig. Gianfranco Bianchin	06/05/2015	190254
7.	Associazione Arianova di Pederobba	19/10/2015	418779
8.	Comitato Meetup Pederobba a 5 Stelle	27/10/2015	431891
9.	Gruppo Consiliare Bene in Comune	02/12/2015	493937
10.	Comune di Pederobba	03/12/2015	493954
11.	Associazione Arianova di Pederobba	22/12/2015	520218
12.	Gruppo Consiliare Bene in Comune	23/05/2016	201556
13.	Gruppo Consiliare Bene in Comune	22/07/2016	284500
14.	Coordinamento Aria che Voglio c/o Associazione Arianova	09/01/2018	6339
15.	Gruppo Consiliare Bene in Comune	10/01/2018	8207
16.	Gruppo Consiliare Bene in Comune	28/03/2018	11776

Con nota acquisita al protocollo regionale 55015 in data 06/02/2015, la Ditta E.MA.PRICE. S.p.A. ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza Beni Archeologici di Verona secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli scriventi Uffici hanno provveduto a richiedere (con nota n. 69975 in data 18/02/2015) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

La Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto con propria nota n. 0002689 – class. 34.19.07 del 27/02/2015 ha richiesto integrazioni sulla documentazione agli atti.

La Commissione regionale V.I.A. nella seduta del 26/11/2015 ha richiesto documentazione integrativa ai sensi del comma 3 dell' art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., formalizzata alla Ditta proponente con nota protocollo 508635 in data 15/12/2015, comprensiva di quanto richiesto dalla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto.

AL. DECRETO n. 553 del 11-06-2020

La società E.MA.PRICE. S.p.A. ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta a tutti le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento, acquisita al protocollo regionale 522548 in data 23/12/2015.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, con nota n. 0004165 - class. 34.10.017 del 15/12/2015 (acquisito al protocollo regionale 79501 in data 27/02/2017), ha espresso il proprio parere motivato non favorevole alla realizzazione del progetto in questione.

Nella medesima nota viene riportato il parere favorevole con prescrizioni, relativo alla tutela archeologica (protocollo 378 del 15/01/2016).

Il parere è stato pubblicato sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 6/15.

Con nota del 18/02/2015, protocollo n. 69997 gli Uffici del Settore V.I.A., hanno trasmesso alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), copia della relazione di screening per la Valutazione di Incidenza Ambientale, presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisire un parere in merito.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota n. 87185, acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 02/03/2015, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 6/15).

Successivamente, la medesima Sezione con nota n. 72728, acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 25/02/2016, ha trasmesso una ulteriore richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 6/15).

La società E.MA.PRICE. S.p.A. con nota acquisita in data 25/03/2016 al protocollo 118760, ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto (elaborati inoltrati alla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV, con nota protocollo 134180 in data 06/04/2016).

La medesima Società, con successiva comunicazione in data 19/04/2016 (acquisita al protocollo 152534), ha inviato ulteriore documentazione in risposta alla richiesta di integrazioni, in sostituzione di quanto già trasmesso in data 25/03/2016, (elaborati inoltrati alla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV con nota protocollo 161735 in data 27/04/2016).

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota acquisita in data 20/06/2016 protocollo 238555, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 102/2016 del 16/06/2016, nella quale si esprime parere favorevole al progetto in oggetto, con alcune prescrizioni (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 6/15).

Con nota protocollo 223186, acquisita dal Settore V.I.A. in data 28/05/2015, il Settore Forestale di Treviso e Venezia, comunicava che l'area oggetto degli intervento proposto risulta sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e risulta boscata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 52/ 1978 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 227/2001. Nella medesima nota vengono richieste delle integrazioni documentali al fine di poter esprimere compiutamente un parere.

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 11/03/2015. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 07/05/2015, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Il Presidente della Commissione regionale V.I.A. nella riunione del 01/07/2015 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, comunicata alla Ditta proponente con nota in data 16/07/2015 - protocollo 294277.

Nel corso dell'istruttoria, il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 6/15).

AL. DECRETO n. 553 del 11-06-2016

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Con nota in data 18/02/2015, protocollo 69949, gli Uffici del Settore V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982.

La Direzione regionale Geologia e Georisorse, al fine di poter fornire la stima della superficie residua del Comune di Pederobba (TV), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982, ha richiesto alla Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio (con nota in data 05/03/2015 - protocollo 97335) di eseguire il computo della superficie di territorio comunale definita zona E ai sensi del D.M. -02/04/1968, n. 1444, come risultante dallo strumento urbanistico generale approvato del Comune di Pederobba (TV).

L'Unità Organizzativa Geologia in data 08/09/2016, con nota protocollo 337996, ha comunicato le risultanze della superficie ancora disponibile per l'attività estrattiva nel Comune di Pederobba (TV), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 (pubblicate sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 6/15).

Il settore Forestale di Treviso e Venezia, con nota n. 432450 (acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 27/10/2015) ha trasmesso il proprio parere forestale di competenza (favorevole con prescrizioni) ai sensi del R.D.L. 3267/1923, della L.R. n. 52/1978 e delle Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 6/15).

In data 02/12/2005 è stata tenuta l'Inchiesta Pubblica ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., presso la Regione Veneto.

Con nota in data 11/05/2016 - protocollo 185181 è stata richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Treviso, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016.

Il parere favorevole con prescrizioni, è stato acquisito in data 22/06/2016 al protocollo 243183 (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 6/15).

Con successiva nota in data 30/06/2016 - protocollo 256737 è stata comunicato il riavvio dei termini di chiusura della di procedura di V.I.A., autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e contestuale procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004.

Con nota in data 22/09/2016 - protocollo 357601 è stata comunicata alla Ditta proponente la sospensione dell'istruttoria in corso di valutazione a seguito della decadenza della Commissione regionale V.I.A. e la sua prosecuzione una volta istituito il nuovo Comitato Tecnico regionale V.I.A.

Con D.G.R. n. 1596 del 10/10/2016 sono stati nominati i componenti del nuovo Comitato Tecnico regionale V.I.A.

Iter amministrativo inerente la modifica progettuale in riduzione (datato novembre 2017)

In considerazione del parere non favorevole alla realizzazione del progetto in questione, espresso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, l'argomento è stato iscritto alla seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 12/07/2017, al fine di mettere in discussione i vari pareri pervenuti durante l'iter valutativo.

Durante la seduta è stato espresso parere motivato non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sull'intervento, con effetto assorbente riguardo alla Valutazione di Incidenza Ambientale sulla Rete Natura 2000.

In considerazione di quanto emerso in sede di discussione durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 12/07/2017, con nota della Direzione Commissioni Valutazioni in data

06/09/2017 – protocollo 373460, sono stati comunicati ad E.MA.PRI.CE. S.p.A. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., dando facoltà al proponente di inoltrare le proprie osservazioni entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione (pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 6/2015).

La Ditta proponente ha depositato (con nota in data 06/11/2017 – protocollo 461411) presso gli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. le controdeduzioni ai succitati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., presentando una variante progettuale in riduzione rispetto al progetto originario datato 06/02/2015 (pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 6/2015).

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 10/11/2017, sul quotidiano "Il Gazzettino", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico aggiornati, anche presso la Provincia di Treviso, il Comune di Pederobba (TV), la Direzione Generale di ARPAV, il Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, la Direzione Operativa – U.O. Genio civile Treviso, la Direzione Operativa – U.O. Forestale di Treviso e Venezia, al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.

Il progetto di variante volontaria in adeguamento e riduzione al progetto originario datato 06/02/2015 è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 17/01/2018.

In conseguenza della presentazione da parte della Ditta, della variante in riduzione al progetto originario, gli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A., hanno trasmesso (con nota protocollo 28480 del 24/01/2018) all'Unità Organizzativa Commissioni VAS-VINCA-NUVV, copia aggiornata della documentazione riguardante la procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, al fine di acquisirne un nuovo parere o confermare quanto già espresso in precedenza (Relazione Istruttoria Tecnica n. n. 102/2016 del 16/06/2016).

Con nota protocollo 62416, acquisita dagli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. in data 19/02/2018, l'Unità Organizzativa Commissione VAS VINCA NUVV, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 29/2018 in data 13/02/2018, con la quale ha espresso esito favorevole (con prescrizioni e raccomandazioni, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Cee) della valutazione di incidenza sulla variante in riduzione del progetto in questione (pubblicato nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 6/2015).

Con nota 28585 in data 24/01/2018, gli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno richiesto, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile di Treviso, l'espressione del parer di competenza sulla variante progettuale in riduzione presentata da E.MA.PRI.CE. S.p.A.

L'U.O. Genio Civile di Treviso, ha comunicato con nota in data 05/04/2018 – protocollo 127616, la necessità di approfondire alcuni aspetti progettuali al fine di poter esprimere compiutamente il proprio parere di competenza.

Gli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A., hanno richiesto (in data 24/01/2018 – protocollo 28743) alla Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, un parere in merito alla conformità della variante in riduzione del progetto originario, con il Regio Decreto n. 1443 del 29/07/1927 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del regno" e con la Legge Regionale n. 44 del 07/06/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".

Contestualmente è stata chiestala la conferma della quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio comunale di Pederobba (TV), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", comunicata con nota in data 08/09/2016, protocollo 337996.

L'Unità Organizzativa Geologia in data 08/05/2018, con nota protocollo 168495, ha comunicato che, a seguito dell'approvazione di due varianti puntuali al Piano degli Interventi in Comune di Pederobba (TV), la superficie di territorio comunale definita zona E ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444 è stata ridotta e quindi il dato a suo tempo comunicato (in data 08/09/2016), relativo alla superficie destinabile

AL DECRETO n. 553 del 11-06-2020

all'attività di cava, è stato ridotto a circa 835.700 mq, superiore all'area di cava prevista in progetto (fissata in 117.371 mq).

Il parere si conclude evidenziando che non mergono elementi ostativi alla procedibilità della domanda in relazione alla normativa vigente in materia di attività estrattive, fatte salve le verifiche su eventuali incompatibilità con le NTA del P.R.G. comunale (P.A.T. e P.I.) e con la pianificazione provinciale.

In relazione alle modifiche urbanistiche di cui sopra, la Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, con successiva nota in data 09/05/2018 - protocollo 170414, ha richiesto alla Direzione Pianificazione Territoriale di fornire l'aggiornamento della superficie residua del Comune di Pederobba (TV), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982, in applicazione della D.G.R. n. 968/2010, già determinate con decreto n. 5 del 26/07/2016.

Con decreto dell'U.O. Urbanistica n. 5 del 18/01/2019 è stata rideterminata in 24.727.916 la superficie della z.t.o. E agricola del citato Comune.

Considerato che la superficie da destinare all'attività di cava per il Comune di Pederobba (TV) è di 1.236.396 mq, pari al 5% della superficie della zona E agricola per le argille per laterizi, e che quella attualmente occupata dalle cave in atto (area di scavo) e delle cave abbandonate è complessivamente di circa mq. 400.672, come da verifica della Direzione Difesa del Suolo, la superficie ancora disponibile per l'attività di cava nel Comune di Pederobba risulta di circa mq. 835.724.

A seguito della richiesta effettuata dagli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. (nota 28825 in data 24/01/2018) la Direzione Operativa - U.O. Forestale Est Sede Treviso - Venezia, ha comunicato il proprio parere forestale (con prescrizioni) di competenza favorevole ai sensi del R.D. 3267/1923, della L.R. n. 52/1978 e delle Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti nella Regione Veneto, acquisito al protocollo dell'U.O. VIA n. 64168 in data 19/02/2018 (pubblicato nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 6/2015).

Con nota datata 06/11/2017 la Ditta proponente ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale aggiornata, alla Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 44 del 23/01/2016, a seguito della quale gli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno provveduto a richiedere (con nota 28551 in data 24/01/2018) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica, sulla variante in riduzione del progetto originario datato febbraio 2015, ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, con nota n. 0002691 - class. 34.10.01 del 24/01/2018 (acquisito al protocollo regionale 50506 in data 08/02/2018), ha espresso il proprio parere favorevole (con prescrizioni) alla realizzazione del progetto in questione (pubblicato nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 6/2015).

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, dai seguenti soggetti:

n°	Mittente	Data acquisizione al protocollo regionale	Numero protocollo regionale
1.	Coordinamento Aria che Voglio c/o Associazione Arianova	09/01/2018	6339

AL. DECRETO n. 553 del 11-06-2020

2.	Gruppo Consiliare Bene in Comune	10/01/2018	8207
3.	Gruppo Consiliare Bene in Comune	28/03/2018	11776
4.	Associazione Arianova	21/05/2018	184462
5.	Coordinamento Aria che Voglio c/o Associazione Arianova	21/05/2018	184466
6.	Gruppo Consiliare Bene in Comune	22/05/2018	186808
7.	Coordinamento Aria che Voglio c/o Associazione Arianova	23/10/2018	429800
8.	Associazione SOS Anfibi	21/01/2019	22948
9.	Associazione Arianova	30/04/2019	169592
10.	Comune di Pederobba (TV)	01/07/2019	286670
11.	Associazione Arianova	24/09/2019	409237
12.	Coordinamento Aria che Voglio c/o Associazione Arianova	14/10/2019	440793
13.	Coordinamento Aria che Voglio c/o Associazione Arianova	29/11/2019	517313

Gli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A., con nota in data 05/03/2018 – protocollo 82966, prendendo atto che:

- con nota acquisita al protocollo regionale 461411 in data 06/11/2017, è stata depositata la documentazione inerente la variante in riduzione del progetto datato febbraio 2015;
- la predetta comunicazione e la rispettiva documentazione depositate si sostanziano, di fatto, in una variante sostanziale all'originario progetto sia pure presentate a margine della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- la Società, ben consapevole di detta circostanza, con la medesima nota datata 06/11/2017, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale aggiornata alle varie Amministrazioni e agli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento nonché ad effettuare la pubblicazione in data 10/11/2017 sul quotidiano "Il Gazzettino", dell'avviso di cui alla D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ex-art. 24;
- in ragione di quanto esposto e considerata la portata delle modifiche al progetto originario, è stata ritenuta necessaria una nuova istruttoria da parte del Comitato Tecnico regionale V.I.A.

hanno comunicato a E.MA.PRICE. S.p.A. di:

- presentare dichiarazione attestante il valore aggiornato delle opere da realizzare, desunto dal preventivo di spesa allegato al progetto modificato, come prevista dalla D.G.R. n. 1021/2016, con indicato l'ammontare del contributo dovuto per il pagamento degli oneri di istruttoria;
- presentare ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
- effettuare la presentazione al pubblico di cui all'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, considerato che nel frattempo non risultava essere stata compiuta.

Nel corso dell'istruttoria, il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria, acquisita al protocollo regionale 94469 in data 13/03/2018. (elaborati pubblicati nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 6/2015).

AL DECRETO n. 553 del 11-06-2020

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

La Ditta proponente, in ottemperanza a quanto sopra, ha provveduto pubblicare, in data 21/03/2018, sul quotidiano "Il Gazzettino", l'avviso a mezzo stampa di cui all'ex-comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale aggiornata, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico aggiornati, presso la Provincia di Treviso, il Comune di Pederobba (TV), la Direzione Generale di ARPAV, il Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, la Direzione Operativa - U.O. Genio civile Treviso, la Direzione Operativa - U.O. Forestale di Treviso e Venezia, al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.

Nel medesimo annuncio sono stati riportati anche data e luogo della presentazione al pubblico di cui all'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016.

In data 23/03/2018, presso la Sala riunioni del Comune di Pederobba (TV), il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento (come da dichiarazione della Società acquisita in data 26/03/2018 al protocollo 125981)

Con nota acquisita in data 26/03/2018 - protocollo 125983, il proponente ha provveduto a presentare dichiarazione attestante il valore aggiornato delle opere da realizzare, desunto dal preventivo di spesa allegato al progetto modificato, come prevista dalla D.G.R. n. 1021/2016, con indicato l'ammontare del contributo dovuto per il pagamento degli oneri di istruttoria.

L'istanza in questione è stata ulteriormente esaminata nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 09/05/2018 e quest'ultimo, avendo riscontrato carenze progettuali e conoscitive, ha ritenuto di richiedere al proponente (anche alla luce di quanto evidenziato dall'U.O. Genio Civile di Treviso con nota in data 05/04/2018 - protocollo 127616) delle integrazioni e dei chiarimenti (ai sensi del comma 5 dell'art. 27 - bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) al fine della prosecuzione dell'istruttoria.

La richiesta è stata formalizzata, con nota in data 30/05/2018 - protocollo 201722, alla Ditta proponente e alle Amministrazioni e agli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento, successivamente all'approvazione del verbale della succitata seduta del Comitato.

La società E.MA.PRICE. S.p.A., con nota acquisita in data 17/07/2018 al protocollo 303394, ha provveduto a depositare la documentazione progettuale richiesta (elaborati pubblicati nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 6/2015).

Su richiesta del referente esterno del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., l'intervento in questione è stato discusso, tra le varie e eventuali durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 03/10/2018, il quale ha evidenziato che la documentazione progettuale integrativa depositata, non risponde puntualmente, approfonditamente e appieno a quanto richiesto, in special modo in riferimento:

- agli idrogrammi di piena del torrente Curogna, alle caratteristiche del bacino dallo stesso sotteso, al comportamento del corso idrico ed i benefici ipotizzati dalla cassa di laminazione proposta;
- a quanto evidenziato dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso con nota in data 05/04/2018.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa si è svolto, in data 15/10/2018, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia, un incontro tecnico tra i componenti esterni del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., i rappresentanti di ARPAV, della Direzione Difesa del Suolo e del Genio Civile di Treviso, durante il quale sono stati affrontati gli aspetti connessi agli interventi idraulici proposti (nello specifico la documentazione integrativa presenta da E.MA.PRICE. S.p.A. in ottemperanza alla formale richiesta di approfondimenti effettuata dal Comitato Tecnico

AL DECRETO n. 553 del 11-06-2020

regionale V.I.A. e dell'osservazione dell'U.O. Genio Civile Treviso (con nota in data 30/05/2018 – protocollo 201722).

Successivamente, si è svolta una ulteriore riunione tecnica, in data 23/10/2018, presso la sede regionale, di Palazzo Linetti a Venezia, alla presenza dei componenti esterni del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., dei rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento, nonché della la Società proponente.

A seguito di quanto emerso in sede di incontro tecnico svoltosi in data 23/10/2018, la società E.MA.PRICE. S.p.A. ha provveduto a depositare documentazione integrativa volontaria (acquistata al protocollo regionale 464056 in data 15/11/2018) (elaborati pubblicati nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 6/2015).

Preso atto della nota della Società proponente del 25/10/2018 (acquisita dalla scrivente al protocollo regionale 435581 in data 25/10/2018, pubblicata sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 6/15), con la quale veniva formulata richiesta di sospensione dell'iter amministrativo inerente il procedimento in oggetto, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 07/11/2018, ha stabilito che la procedura di V.I.A. inerente l'istanza in oggetto (acquisita in data 06/02/2015, al protocollo regionale 55015), venisse sospesa per 20 (venti) giorni, a decorrere dal giorno 25/10/2018.

La determinazione del Comitato è stata comunicata dagli Uffici regionali, alla Ditta proponente ed alle Amministrazioni e agli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento, con nota in data 15/11/2018 – protocollo 464552 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 6/15).

Conseguentemente alla presentazione da parte della Ditta, della variante in riduzione al progetto originario, con nota in data 24/01/2018, protocollo 28791 era stato richiesto un nuovo parere alla Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Treviso.

La Provincia di Treviso –Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, valutato il progetto in riduzione della cava in questione, depositato da E.MA.PRICE. S.p.A., ha ritenuto (con nota acquisita al protocollo regionale 526120 in data 27/12/2018) di non doversi esprimere nuovamente in merito, ribadendo il parere favorevole con prescrizioni già espresso con nota del 21/06/2016 (acquisito in data 22/06/2016 al protocollo 243183 (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 6/15).

L' U.O. Genio Civile di Treviso, ha comunicato con nota in data 27/02/2019 – protocollo 81193, ha espresso il proprio parere favorevole (con prescrizioni) alla realizzazione del progetto in questione (pubblicato nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 6/2015).

In relazione all'espressione del suddetto parere e al fine di approfondire alcuni aspetti connessi alla ricomposizione ambientale della cava mediante realizzazione di una vasca di laminazione per la messa in sicurezza del Torrente Curogna, si è svolto, in data 15/03/2019, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia, un ulteriore incontro tecnico tra i componenti esterni del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., i rappresentanti di ARPAV, della Direzione Difesa del Suolo e del Genio Civile di Treviso.

In considerazione di quanto emerso in sede di discussione durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 05/06/2019, con nota della Direzione Commissioni Valutazioni in data 21/06/2019 – protocollo 269946, sono stati comunicati ad E.MA.PRICE. S.p.A. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., dando facoltà al proponente di inoltrare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione (pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 6/2015).

La Ditta proponente, con nota acquisita al protocollo regionale 289267, in data 02/07/2019, ha richiesto motivatamente una proroga dei termini per il deposito delle osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., per un periodo di

90 (novanta) giorni (pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 6/2015).

Con nota in data 29/07/2019 – protocollo 336837, gli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni, hanno comunicato che il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del giorno 10/07/2019, ha stabilito di accordare una proroga di giorni 30 (trenta) (a decorrere dalla data di protocollo di invio della medesima nota), per il deposito delle eventuali osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 6/2015).

La Ditta proponente, ha depositato (in data 28/08/2019 – protocollo 373714) le controdeduzioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. (pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 6/2015).

Con successiva comunicazione (acquisita agli atti in data 17/10/2019 – protocollo 447550 e pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 6/2015), E.MA.PRICE. S.p.A. ha depositato documentazione integrativa volontaria a chiarimento di quanto riportato nelle proprie osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. depositate in data 28/08/2019. La Società si rendeva inoltre disponibile per un eventuale incontro tecnico con il Comitato Tecnico regionale V.I.A. per l'illustrazione e l'approfondimento, di quanto finora depositato.

Con nota acquisita al protocollo regionale 13374 in data 13/01/2020, il Proponente ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa volontaria al fine di comprovare la compatibilità del progetto, con la modifica di alcune relazioni tecniche a seguito della relazione del Prof. Ing. Dal Paos di agosto 2019 (depositata in sede di controdeduzione ai succitati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.). Nella medesima nota la Società si rendeva sempre disponibile per una audizione con il Comitato Tecnico regionale V.I.A. per l'illustrazione di quanto finora depositato.

Facendo seguito a quanto depositato da E.MA.PRICE. S.p.A. con nota in data 05/03/2018 - protocollo regionale 82966:

- dichiarazione attestante il valore aggiornato delle opere da realizzare, desunto dal preventivo di spesa allegato al progetto modificato, come prevista dalla D.G.R. n. 1021/2016, con indicato l'ammontare del contributo dovuto per il pagamento degli oneri di istruttoria;
- ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;

gli Uffici dell'U.O. VIA, hanno comunicato (in data 13/03/2020 – protocollo 120286) che, da una verifica svolta, anche a seguito del deposito della recente documentazione tecnica a supporto di quanto già depositato in data 06/11/2017 (acquisita al protocollo 13374 in data 13/01/2020), è risultato che il versamento effettuato dalla Società a copertura degli oneri istruttori risulta pari a 2.151,92 € (duemilacentocinquanta,92 Euro), anziché 5.000,00 € (cinquemila,00 Euro), importo minimo previsto dalla D.G.R. n. 1021/2016. E' stato pertanto richiesto di provvedere tempestivamente ad integrare gli oneri istruttori già versati e a trasmettere agli scriventi Uffici la relativa ricevuta di pagamento, secondo le modalità riportate nell'Allegato B della D.G.R. n. 1021/2016).

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO IN RIDUZIONE (DATATO NOVEMBRE 2017)

L'opera in esame consiste nella realizzazione di una cava di argilla e di un bacino di laminazione delle piene del torrente Curogna, ad Onigo, nella zona collinare del Comune di Pederobba, in un'area depressa in fregio al torrente stesso, ubicata appena a monte dell'esistente Cava Fornace, con un intervento di risagomatura che consente l'estrazione di argilla di pregio economico elevato, appartenente alla formazione geologica della Marnà di Possagno. Le opere idrauliche rappresentano una parte della ricomposizione della cava.

Nella versione originaria la superficie totale dell'intervento era stimata in 143.962,50 m², alla quale corrispondeva un volume di scavo di 944.293 m³, del quale 798.868 m³ di argilla utile a fini commerciali; per il residuo di 145.425 m³ era previsto l'impiego per la costruzione dell'argine in sponda destra del torrente, delimitante il bacino, oppure la ricollocazione in sito nell'ambito della ricomposizione ambientale.

Nella variante in riduzione, invece, la superficie totale è pari a 117.370,87 m² e si ha un volume complessivo lordo di scavo pari a 805.629 mc, ottenuto dalla somma del volume di scavo di 602.915 mc e del volume relativo ai sottoscavi sul fondovalle di 202.714 mc (*calcolo desunto dal gruppo istruttorio e non riportato in relazione tecnica*).

Il bacino di laminazione, inserito all'interno dell'area di cava fra il torrente e la dorsale collinare dei Castelli, in corrispondenza di due dei quattro lotti (1 e 2) nei quali è stata suddivisa la cava, avrà superficie di 22.370 m² e di 32.584 m² rispettivamente in configurazione provvisoria (dopo 2 anni) e finale (dopo 4 anni); alle due configurazioni sono associati i volumi di invaso pari a 78.438 m³ e a 117.400 m³.

La coltivazione della cava proseguirà per altri 6 anni.

Nella versione precedente del progetto il bacino di laminazione aveva, invece, una superficie di 26.146 m² in configurazione provvisoria e di 41.065 m² in configurazione finale.

Il bacino sarà una parte complementare al sistema idraulico in cui sarà possibile accumulare temporaneamente una parte dei deflussi superficiali di piena del Curogna, per restituirli al corso d'acqua in un momento successivo. Trattasi di una cassa di espansione del tipo in derivazione.

Sono previste, quindi, un'opera di presa, che avrà due configurazioni diverse, una per la fase provvisoria iniziale e una definitiva; un'opera di scarico ed una di conterminazione, ovvero di contenimento del bacino.

Il manufatto di scarico sarà costituito da una canna in calcestruzzo armato, a sezione rettangolare, che attraverserà l'arginatura di conterminazione nell'angolo nord est del bacino di laminazione, in vicinanza della strada di ingresso all'area della Cava Fornace; convoglierà anche le modeste portate derivanti dal canaletto di scolo a servizio della limitrofa cava Fornace, che drena altresì le acque provenienti dalla dorsale Castelli, convogliandole ad un laghetto di sedimentazione situato in fregio alla strada di servizio e da questo trasferite al Curogna.

Poiché l'area di cava in oggetto giace a ridosso della dorsale dei Castelli e risulta per la parte pianeggiante di fondovalle già depressa di 2,5 - 3,5 metri rispetto alla riva del torrente, il progetto proposto prevede la realizzazione di un'arginatura di contenimento lungo il corso d'acqua, ubicata a distanza dalla riva destra idrografica, in modo da preservare l'ambiente ripariale; detta arginatura si chiuderà contro i rilievi collinari in prossimità degli angoli sud occidentale e nord orientale del perimetro di intervento, realizzando il bacino di invaso.

Mentre dal lato del torrente l'arginatura avrà una sopraelevazione mediamente inferiore ai due metri, dal lato opposto il fondo del bacino si troverà da quattro a cinque metri più sotto della sommità arginale, sia in relazione alla giacitura naturale del terreno in situ, sia all'esigenza di creare una lieve pendenza verso valle per consentire lo svuotamento a gravità.

L'opera di conterminazione è costituita da un'arginatura, da formarsi con i terreni argillosi scavati, con sezione trapezia (base superiore pari a 3 m) e quota sommitale a m 180,00 s.m.m., mediamente inferiore ai due metri dal lato del fiume. La quota di massimo invaso è a 178.50 m s.m.m. La quota di fondo del bacino è stata posta a 175.00 m s.m.m..

L'arginatura sarà realizzata con i terreni argillosi provenienti dagli scavi, ovvero dalla frazione priva di valore commerciale, che è comunque adatta alla realizzazione di rilevati impermeabili.

Sotto il piede interno dell'arginatura è prevista la costruzione di un diaframma in argilla (con larghezza 2 m e profondità 3 m), per bloccare infiltrazioni d'acqua dal bacino verso il fiume.

È previsto il rimodellamento del versante collinare con opere che, da una parte, mirano a garantire la stabilità ed il corretto deflusso delle acque meteoriche, e, dall'altra, mantengono le valenze naturalistiche e ambientali preesistenti.

È prevista altresì un'esecuzione per stralci, quindi la ricomposizione finale avverrà gradualmente, progredendo in rapporto ai lavori di risagomatura del sito.

Il costo esposto dell'intervento è di € **4.303.847,55**.

Caratteri dimensionali e numerici della cava

Di seguito vengono riassunte le caratteristiche dimensionali della cava, così come riportate nella Relazione Tecnica Generale datata ottobre 2017 (Elaborato VrR1) e nel SIA (elaborato VrS1).

Superfici

Superficie di cava: m² 143.962,50
 Superficie di Intervento: m² 117.370,87

Superficie	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	TOTALE
mq	53.363,66	40.872,23	15.329,23	7.805,75	117.370,87

Volumi

Materiale di scavo, utile ed associato

Il risultato delle nostre valutazioni, eseguite sulla base di un modello matematico topografico tridimensionale, ottenuto per sovrapposizione di modelli matematici dei singoli strati individuati con le indagini geotecniche di dettaglio, evidenzia un volume di:

-A Materiale di scavo, lordo - Volume m³ 602.915

La stima quantitativa del materiale associato (da ricollocare in sito) è stata effettuata sulla base dei risultati della campagna geognostica (sondaggi e trincee esplorative). In tutte le trincee esplorative è stata evidenziata la presenza di una copertura argillosa inglobante detriti grossolani, in % variabile.

-B Materiale associato di copertura - Volume m³ 298.153

La Marna di Possagno evidenzia, nei vari settori, ma specialmente nella parte sommitale, da 3 a 4 strati, spessi ~ 0,5 m, di arenaria o siltite sabbiosa, non utilizzabile a fini commerciali, poiché tenace e ricca di carbonati. Tra i vari strati s'intercalano altri livelli arenacei decimetrici che inducono spesso a scartare il materiale sommitale per eccesso di carbonati.

Materiale estrattivo del substrato: A - B = m³ 304.762 (MS)

**-B1- Intercalazioni calcarenitiche ed arenacee nella marna: circa il 4 % di (MS)
 Volume: ~ m³ 12.190**

- Totale materiale estrattivo (A): m³ 602.915
- Totale materiale associato (B+B1): m³ 316.953
- Totale materiale utile effettivo A - (B+B1): m³ 285.962 (MU)

L'intervento in progetto richiede la collocazione in sito del materiale associato, materiale non utilizzabile ai fini commerciali, una parte sarà utilizzata per la costruzione dell'argine in sponda destra del T. Curogna che delimita a nord il bacino di espansione in previsione.

- Volume materiale associato da impiegare per la costruzione del diaframma: m³ 5.440 (DI)
- Volume materiale associato da impiegare per la costruzione dell'argine: m³ 16.623 (AR)
- Volume materiale associato da impiegare per la sistemazione finale: m³ 92.176 (SF)
- Volume totale materiale associato da utilizzare in cantiere m³ 114.239 (AU)
- Volume materiale associato eccedente: m³ 202.714 (EC) = (B+B1-AU)

Risulta, pertanto, necessario realizzare dei **sottoscavi** o scavi in ribasso, rispetto alla quota media di campagna del bacino di laminazione (m 175 s.l.m.), in modo da poter collocare in sito (senza dover ricorrere a discariche esterne) il materiale associato eccedente (EC).

I sottoscavi saranno ovviamente realizzati nel substrato marnoso del bacino di laminazione come meglio evidenziato nella planimetria di progetto.

- Superficie sottoscavi: m² 20.180
- Profondità media sottoscavi: m 10.00

Anche le scarpate al contorno dei sottoscavi avranno inclinazione max. di ~ 30°, valore tale da garantire favorevoli condizioni di stabilità temporanea dell'intervento.

-Volume materiale utile utilizzabile ai fini commerciali = m³ 488.676 (MU+EC)

1. OSSERVAZIONI EX ART. 10 BIS DELLA L. 241/1990

La Ditta proponente ha depositato, in data 28/08/2019, le controdeduzioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., acquisite al protocollo regionale 373714.

Con successiva comunicazione (acquisita agli atti in data 17/10/2019 - protocollo 447550), E.MA.PRI.CE. S.p.A. ha depositato documentazione integrativa volontaria a chiarimento di quanto riportato nelle proprie osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. depositate in data 28/08/2019.

Con nota acquisita al protocollo regionale 13374 in data 13/01/2020, il Proponente ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa volontaria al fine di comprovare la compatibilità del progetto, con la modifica di alcune relazioni tecniche a seguito della relazione del Prof. Ing. Dal Paos di agosto 2019 (depositata in sede di controdeduzione ai succitati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.).

AL DECRETO n. 553 del 11-06-2020

L'esame delle Precisazioni conduce alle seguenti considerazioni:

- 1) lo studio idraulico contenuto nel Progetto non descrive in modo adeguato le caratteristiche del torrente Curogna, in particolare per quanto riguarda gli idrogrammi di piena sui quali il progetto ha dimensionato il bacino di laminazione e, conseguentemente, non è apprezzabile in modo realistico il beneficio derivante dalla realizzazione dell'opera.

NOTA ISTRUTTORIA

Si veda quanto riportato nella nota istruttoria relativa al successivo punto 12.4.

- 2) la realizzazione di un'opera in fregio ad un corso d'acqua sia irrinunciabile la corretta descrizione del regime idraulico dello stesso, in difetto della quale scaturisce l'esposizione ad un elevato rischio di sicurezza sia del sito direttamente interessato dall'opera, sia del territorio circostante, con grave compromissione dell'equilibrio ambientale.

NOTA ISTRUTTORIA

Si richiama quanto riportato nelle note istruttorie relative ai successivi punti 8, 12.7.

- 3) nonostante le integrazioni del Proponente, restano incertezze e dubbi sul quadro delineato in ordine al comportamento idraulico del torrente Curogna; in particolare, per quanto riguarda la portata massima del torrente, elemento fondamentale per determinare l'utilità e l'efficacia della cassa di laminazione, le conclusioni del Proponente non appaiono tecnicamente e correttamente correlate con i parametri assunti per il calcolo.

NOTA ISTRUTTORIA

Si veda quanto riportato nella nota istruttoria relativa al successivo punto 12.4.

- 4) le conclusioni del Proponente, peraltro, contrastano significativamente con il quadro conoscitivo emergente da altri studi, segnatamente la Valutazione di Compatibilità Idraulica del P.A.T.I. dei Comuni contermini (Castelcucco, Pieve del Grappa, Possagno), pur essendo convergenti i dati relativi all'estensione del bacino, all'intensità pluviometrica e al coefficiente di deflusso globale.

NOTA ISTRUTTORIA

Si veda quanto riportato nella nota istruttoria relativa al successivo punto 12.4.

- 5) la ricostruzione della piena, effettuata nel corso delle valutazioni del Gruppo Istruttoria utilizzando lo stesso codice di calcolo (URBIS PRO), conduce a risultati distanti da quelli del Proponente.

NOTA ISTRUTTORIA

Si veda quanto riportato nella nota istruttoria relativa al successivo punto 12.4.

- 6) anche ipotizzando che il modello utilizzato per il calcolo della portata del torrente Curogna non sia del tutto rappresentativo del reale comportamento idraulico, il Proponente non ha offerto, né nella fase seguente alla richiesta di integrazioni, né nella fase delle integrazioni volontarie, misure di portata atte a validare i risultati di calcolo forniti nel SIA.

NOTA ISTRUTTORIA

Si veda quanto riportato nella nota istruttoria relativa al successivo punto 12.4.

- 7) in mancanza di un quadro attendibile sul regime idraulico del torrente Curogna, appare del tutto indeterminata l'efficacia della funzione di laminazione che la cassa dovrebbe assicurare, anche perché non è chiaro, e comunque non è stato considerato, il possibile effetto di laminazione delle piene che già oggi, di fatto, svolgerebbero i terreni rivieraschi nell'area pianeggiante in cui è previsto lo svolgimento dell'attività estrattiva; pertanto, il beneficio di mitigazione del rischio idraulico correlato alla realizzazione della cassa di laminazione è difficilmente apprezzabile.

NOTA ISTRUTTORIA

Si veda quanto riportato nella nota istruttoria relativa al successivo punto 12.4

- 8) l'indeterminazione sull'efficacia della cassa di laminazione si riflette negativamente sulla scelta di realizzare l'opera di scavo in un sito con valenza ambientale (documentata dalle Osservazioni).

NOTA ISTRUTTORIA

Si richiama quanto riportato nella nota istruttoria relativa al successivo punto 12.7.

È da evidenziare inoltre che, il Proponente, nelle osservazioni ai motivi ostativi, asserisce che "Piano di Monitoraggio Ambientale":

- prevede l'estensione dei rilievi ante, in corso e post operam, a tutti gli habitat e alle specie d'interesse comunitario realmente interferiti, al fine di valutare l'eventuale variazione del grado di conservazione (anche ante operam).
- prevede tutte le aree in cui si esplicano i fattori di perturbazione riconosciuti nel SIA e nella VINCA e le stazioni di rilevamento di ciascun elemento da monitorare sarà riferita alle superfici corrispondenti all'ambito omogeneo (unità ecologica dell'entità oggetto del monitoraggio) e altresì comprenderà anche delle aree di "bianco" (aree della medesima unità ambientale omogenea non soggette ad interferenza);
- sarà conforme alle modalità tecnico-operative indicate dai manuali ISPRA n. 140/2016 "Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario "per specie vegetali, specie animali e habitat;
- prevede una durata del monitoraggio post opera non inferiore ai 6 anni.

Il progetto di monitoraggio faunistico e vegetazionale (flora e habitat) è lo strumento operativo, oltre che di conoscenza, di supporto alla prevenzione dell'eventuale degrado delle comunità animali e vegetali soprattutto di elevata qualità, al controllo delle aree in cui le presenze faunistiche e vegetazionali sono di estremo valore ecologico, al mantenimento dei livelli di diversità delle comunità nel tempo. Il monitoraggio, inoltre, permette di verificare l'efficacia delle soluzioni proposte dal progetto al fine di annullare e/o attenuare gli effetti ambientali dell'intervento.

Pertanto, considerate le conclusioni dei competenti Uffici regionali della U.O. Commissioni Valutazioni VAS VINCA, che si sono espresse favorevolmente sull'aggiornamento progettuale in riduzione depositato dal Proponente, con prescrizioni, tra cui la seguente in merito al monitoraggio su habitat e specie:

- di estendere il programma di monitoraggio a tutti gli habitat e alle specie di interesse comunitario realmente interferiti per la relativa verifica della variazione del grado di conservazione (da determinarsi anche attraverso una specifica fase di cognitiva ante operam), a tutte le aree in cui si esplicano i fattori di perturbazione riconosciuti e che localizzazione delle stazioni di rilevamento di ciascun elemento da monitorare sia riferita alle superfici corrispondenti all'ambito omogeneo (unità ecologica dell'entità oggetto di monitoraggio) e altresì comprenda anche le aree di "bianco" (aree della medesima unità ambientale omogenea non soggetta alle interferenze). Il programma di monitoraggio, là dove risulti pertinente, sia conformato alle modalità tecnico operative indicate nei manuali ISPRA n. 140/2016 "manuale per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie vegetali", n. 141/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie animali", n. 142/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: habitat". La durata del monitoraggio post operam degli interventi non sia inferiore a 6 anni (salvo eventuali proroghe in ragione degli esiti del medesimo), ad eccezione della verifica dell'efficacia dell'intervento di ricomposizione ambientale che non potrà essere inferiore a 10 anni, in funzione dell'affermazione dei caratteri diagnostici di ciascun elemento razionalmente pertinente vitale serie, comunque fino a quando non risulta accertato l'instaurarsi di dinamiche sufficienti al mantenimento nel lungo periodo;

si ritiene superato il motivo ostativo indicato al punto 9 comunicato ad E.MA.PRICE. S.p.A. con nota in data 06/09/2017 – protocollo regionale 373460

- 9) l'area interessata dall'intervento presenta condizioni di elevata naturalità, che conferiscono al luogo una connotazione di "zona umida" adatta al ripopolamento vegetativo e faunistico (specialmente degli anfibi).

AL. DECRETO n. 553 del 11-06-2020NOTA ISTRUTTORIA

Si veda quanto riportato nella nota istruttoria relativa al successivo punto 12.7.

Considerate le conclusioni dei competenti Uffici regionali della U.O. Commissioni Valutazioni VAS VINCA, che si sono espresse sull'aggiornamento progettuale in riduzione depositato dal Proponente, si ritiene superato il motivo ostativo indicato al punto 9 comunicato ad E.MA.PRICE. S.p.A. con nota in data 06/09/2017 – protocollo regionale 373460.

- 10) lo stesso Proponente manifesta evidenti incertezze sull'efficacia della cassa di laminazione, laddove prevede di procedere con gli scavi della cava iniziando dal lotto ai piedi del versante, coincidente con la futura cassa e in parte con la zona di pregio ambientale, e quindi "sperimentare" la funzionalità della cassa, prospettando quindi l'eventualità di un risultato insoddisfacente dell'opera dopo che si è modificato irreversibilmente il sito.

NOTA ISTRUTTORIA

Si veda quanto riportato nella nota istruttoria relativa al successivo punto 12.5.

- 11) le stesse considerazioni di non opportunità di realizzare l'intervento, valgono anche qualora si valutasse la sola cava a prescindere dalla ricomposizione come cassa di laminazione; anche in tal caso, infatti, l'attività estrattiva risulterebbe inammissibile se programmata, oltre che sulle basse pendici del rilievo argilloso, anche sulla zona a valle adiacente il torrente Curogna, dotata di un rilevante valore morfologico e naturalistico.

NOTA ISTRUTTORIA

Si veda quanto riportato nella nota istruttoria relativa al precedente punto 8 e ai successivi punti 12.5 e 12.7.

- 12) considerate tutte le valutazioni contenute nel precedente cap. 6 della relazione istruttoria, relativamente agli aspetti idraulici, al trasporto solido, all'impatto paesaggistico, alla durata dei lavori, all'impatto su fauna e vegetazione e all'impatto del traffico veicolare, di seguito riportate:

12.1) Il quadro conoscitivo - l'idrologia del bacino

È evidente che un'opera che si inserisca nel territorio per svolgere una funzione nell'ambito della rete idrografica, seppure limitatamente alla concomitanza con eventi meteorologici intensi, presuppone un quadro conoscitivo adeguatamente approfondito e, soprattutto, validato nei suoi elementi essenziali.

In questo caso il regime del torrente Curogna, ancorché elemento della rete idrografica minore e, come sovente accade, per tale motivo non studiato (portate, tiranti, eccetera), deve essere conosciuto sia nel suo andamento ordinario, sia nelle fasi più sollecitate dagli eventi meteorologici.

Poiché la progettata vasca di laminazione interagisce con il corso d'acqua, ad una conoscenza carente del comportamento del secondo potrebbe conseguire un effetto perfino negativo della prima.

NOTA ISTRUTTORIA

Si veda quanto riportato nella nota istruttoria relativa al successivo punto 12.4.

12.2) Gli effetti dell'opera sull'assetto idraulico dei luoghi

Gli effetti dell'opera sull'assetto idraulico dei luoghi dipendono dal comportamento idraulico del torrente Curogna e solo una corretta conoscenza di tale comportamento consente di valutare gli effetti dell'opera e il grado di coerenza della stessa con gli obiettivi posti, tra l'altro, alla base del Bando Pubblico.

I due piani sono comunque concatenati ed è evidente che assume importanza fondamentale, gerarchicamente preordinata rispetto a tutte le altre tematiche, la definizione degli idrogrammi di piena nella sezione di chiusura del bacino sotteso dall'opera di derivazione, verso la vasca di nuova costruzione.


Anche dopo la doppia tornata di integrazioni permane una notevole divergenza tra il valore indicato dal Proponente per la piena con $T_r=50$ anni, pari a circa $17 \text{ m}^3/\text{sec}$, e i valori

ALLEGATO C
 SS3 del 11-06-2020
 ricostruibile sulla base dei parametri esposti nel SIA, pari a circa 45-50 m³/sec; questi ultimi


sono piuttosto vicini a quelli esposti nelle osservazioni pervenute (60 m³/sec nello Studio di Compatibilità Idraulica del P.A.T.I. dei Comuni contermini (Castelcucco, Pieve del Grappa, Possagno) con tempo di ritorno $Tr=30$ anni).

La richiesta di integrazioni era stata finalizzata a comprendere le ragioni di tale divergenza e, in particolare, appariva cruciale rendere disponibili tutti i parametri posti alla base del calcolo dell'idrogramma di piena, in particolare quelli che parevano non essere chiaramente esplicitati nel SIA e segnatamente l'estensione del bacino sotteso. Dai calcoli effettuati sono risultate non incidenti in maniera significativa né la differenza sui parametri delle curve di possibilità pluviometrica, su cui aveva focalizzato l'attenzione il Proponente nelle controdeduzioni alle osservazioni, né quelle sul coefficiente di afflusso riferito all'intero bacino, simile peraltro a quello (0,425) desumibile dallo studio di SADE (di cui il Proponente ha fornito solo un estratto), né i diversi modelli di calcolo.

Emergevano, invece, i differenti valori - per quanto riguarda l'estensione del bacino - fra quanto esposto nello studio di compatibilità idraulica del P.A.T.I. dei comuni contermini (oltre 40 kmq) e l'estensione del bacino considerato nel SIA. Dopo la doppia tornata di integrazioni, è stata definitivamente chiarita l'estensione del bacino sotteso dall'opera di presa della cava proposta, delimitato dal perimetro giallo della cartina seguente.



La superficie del bacino idrografico, sotteso dalla nuova cava con funzioni di laminazione, è di circa 32 km², come riportato a pagina 33 dello specifico documento depositato come integrazione (tabella a pagina successiva). Il dato, peraltro, è molto prossimo a quello che si ricava con una misurazione speditiva tramite Google Earth (il perimetro risulta inferiore in quanto il confine è stato tracciato in modo schematico).



AL DECRETO n. 553 del 11-06-2020

Ovviamente, è indifferente che lo si suddivida nel bacino del torrente Curogna e nel bacino del torrente Ponticello, in quanto quest'ultimo è un affluente del Curogna poco a monte della sezione di presa.

<u>Torrente Curogna</u>			
<u>- riepilogo risultati analisi geomorfologica -</u>			
Lunghezza del corso d'acqua	L	10.475	[Km]
Altezza massima del bacino	H _{max}	1 300	[m]
Altezza media del bacino	H _{media}	231	[m]
Altitudine media del bacino	h _{media}	381	[m s.l.m.]
Pendenza asta principale	i _a	0.005	[m/m]
Pendenza media del bacino	i _b	0.233	[m/m]
Area del bacino	A	32.72	[km ²]
Perimetro del bacino	P	30.77	[km]

Il fatto che la superficie del bacino sia di circa 32 km², su un totale, per quanto riguarda il torrente Curogna, di oltre 40 km², non si pone in relazione di coerenza con quanto affermato nell'ultimo incontro (interposto fra le due tornate di integrazioni) con il progettista ing. Musacchio, il quale aveva affermato che il bacino sotteso dalla cava corrispondeva a circa 1/3 di tutto il bacino del torrente Curogna.

Ciò potrebbe valere, al più, se si considera escluso il torrente Ponticello, ma tale esclusione non avrebbe alcun senso e ciò a maggior ragione se si considera che il torrente Ponticello è considerato a tutti gli effetti un affluente del torrente Curogna e, come tale, appartenente al bacino idrografico del Curogna.

Le portate indicate per il torrente Curogna e per il torrente Ponticello continuano ad essere riportate nei documenti solo nei valori e nei diagrammi conclusivi, senza l'indicazione di tutti gli elementi necessari per comprendere come siano stati determinati.

Più precisamente, la ricostruzione con lo stesso codice di calcolo utilizzato dal Proponente (URBIS PRO) non conduce agli stessi risultati.

È evidente che la suddetta ricostruzione presuppone l'utilizzo degli stessi dati di input ed in questo senso era stata formulata la richiesta di integrazioni n.1, alla quale il Proponente non ha puntualmente corrisposto.

Ciò ha lasciato in uno stato di incertezza, o quantomeno di non esatta determinazione, il modello idrologico utilizzato; non tanto per i parametri della curva di possibilità pluviometrica (che sono stati univocamente individuati), quanto, invece, per la durata della pioggia considerata, argomento su cui ci soffermeremo più avanti.

Convergente è anche la scelta relativa allo ietogramma, del tipo Chicago (con r=0,4), al coefficiente di deflusso complessivo, pari a 0,425, all'estensione del bacino, pari a 32,72 km² (come sopra definitivamente chiarito), mentre alcune divergenze sussistono riguardo al metodo di Nash per il calcolo della Convoluzione, segnatamente per il parametro (n) relativo al numero dei serbatoi in serie ed al parametro (k) relativo al tempo di invaso, parametri che sono stati indicati nell'integrazione del novembre 2018 in modo diverso (senza esposizione delle ragioni) dall'integrazione del luglio 2018.

Tornando alla scelta del tempo relativo alla durata dell'evento meteorico considerato, il Proponente ha esposto nelle integrazioni del novembre scorso (a pagina 5 dell'elaborato VrW7) che «sulla base delle notizie storiche ora riportate, la durata dei diagrammi di piena è stata impostata intorno alle 30 ore...» [di tali "notizie storiche" non vi è documentazione].

Effettivamente, il modello matematico sviluppato a partire dai parametri sopra esposti (n=3 e k= 450 per il metodo di Nash) e considerando una pioggia di 30 ore, l'idrogramma di piena per l'evento con tempo di ritorno di 50 anni risulta di circa 18 m³ al secondo, valore molto vicino a quello (17 m³ al secondo) esposto dal Proponente (con Tr=100 anni).

Tali aspetti sono dimostrati nello screenshot della videata di calcolo con il programma URBIS PRO, a pagina successiva.

UrbanPro 6 for WINDOWS

File Unità di misura ?

Urban File Manager **Pioggia** Formazioni idrogrammi Operazioni idrogrammi Grafici Scale idrauliche

Intervallo registrazione dati

t = 1 min
 t = 2 min
 t = 5 min
 t = 10 min
 t = 15 min
 t = 30 min
 t = 60 min

Curve di possibilità pluviometrica

Monomia
 Monomia doppia
 A tre parametri

$h = 55,765 \text{ l' } 0,2623$

Inserimento parametri

PIOGGIA

Dt = 5 min
 durata = 1800 min
 Pioggia non depurata

t (min)	mm/h
5	1,37
10	1,38
15	1,39
20	1,39
25	1,40

Volume pioggia (mm) 145,66

Idrogramma di progetto

idrogramma rettangolare
 idrogramma Dreibordes
 idrogramma Chicago
 Raggiungimento idrogrammi
 Nessun raggiungimento

Calcola idrogramma

PIOGGIA NETTA

Dt = 5 min
 durata = 1800 min
 Pioggia netta

t (min)	mm/h
5	0,58
10	0,59
15	0,59
20	0,59
25	0,60

Volume pioggia netta (mm) 61,91

Calcolo pioggia netta

nessuna perdita idrologica
 metodo percentuale
 metodo di Horton
 metodo CN-SCS

Coefficiente di alluvio 0,43

Calcola idrogramma netto

UrbanPro 6 for WINDOWS

File Unità di misura ?

Urban File Manager **Pioggia** Formazioni idrogrammi Operazioni idrogrammi Grafici Scale idrauliche

Intervallo registrazione dati

t = 1 min
 t = 2 min
 t = 5 min
 t = 10 min
 t = 15 min
 t = 30 min
 t = 60 min

Curve di possibilità pluviometrica

Monomia
 Monomia doppia
 A tre parametri

$h = 55,765 \text{ l' } 0,2623$

Inserimento parametri

PIOGGIA

Dt = 5 min
 durata = 1800 min
 Pioggia non depurata

t (min)	mm/h
5	1,37
10	1,38
15	1,39
20	1,39
25	1,40

Volume pioggia (mm) 145,66

Idrogramma di progetto

idrogramma rettangolare
 idrogramma Dreibordes
 idrogramma Chicago
 Raggiungimento idrogrammi
 Nessun raggiungimento

Calcola idrogramma

PIOGGIA NETTA

Dt = 5 min
 durata = 1800 min
 Pioggia netta

t (min)	mm/h
5	0,58
10	0,59
15	0,59
20	0,59
25	0,60

Volume pioggia netta (mm) 61,91

Calcolo pioggia netta

nessuna perdita idrologica
 metodo percentuale
 metodo di Horton
 metodo CN-SCS

Coefficiente di alluvio 0,43

Calcola idrogramma netto

UrbanPro 6 for WINDOWS

File Unità di misura ?

Urban File Manager **Pioggia** **Idrogrammi** Operazioni idrogrammi Grafici Scale idrauliche

Determinazione dell'IUH

Metodo del serbatoio inverso
 k (min⁻¹) =
 metodo delle convulsione
 Metodo di Nash
 GIUH
 Metodo Nash personalizzato

Calcolo IUH

Convulsione

Calcolo Convulsione

Vol. deflusso (m³) 2025607,50
Vol. alluvio (m³) 2025607,34

IUH

Dt = 5 min
 durata = 3990 min
 IUH

t (min)	l/s
5	0
10	0
15	0
20	0
25	0
30	0
35	0
40	0
45	0
50	0
55	0
60	0
65	0
70	0
75	0
80	0
85	0


Volume dell'IUH: 1,00000

IDROGRAMMA

Dt = 5 min
 durata = 5775 min
 idrogramma

t (min)	l/s
5	0,00
10	0,01
15	0,03
20	0,07
25	0,15
30	0,25
35	0,40
40	0,63
45	0,83
50	1,13
55	1,50
60	1,93
65	2,44
70	3,03
75	3,70
80	4,46
85	5,31

Qmax (l/s) 19005,05



Osservando l'idrogramma calcolato dal Proponente, e trascurando la differenza fra i tempi di ritorno, in quanto non influenza il senso di questo ragionamento, si nota come il picco che lambisce la portata di 18 m³ al secondo si instaura dopo poco più di 200 minuti dall'inizio dell'evento meteorico e l'idrogramma si esaurisce dopo i 700 minuti.

Si tenga presente che il numero dei serbatoi è stato dichiarato pari a 3 (a pag. 4), mentre la costante di tempo K non è stata dichiarata, benché sia ottenibile applicando le formule riportate:

Nel caso di specie, considerando le dimensioni del bacino, si è operato con numero di serbatoi pari a 3, avendo pensato di suddividere il bacino in tre sezioni: la prima montana ad alta acclività e poco permeabile; la seconda al piede della montagna, poco acclive e molto permeabile; infine la terza, pianeggiante quindi poco acclive con permeabilità media o bassa. Una volta determinati i tempi di corrvazione (sperimentalmente come già descritto nello studio idraulico presentato), la costante di invaso k dei singoli serbatoi è stata approssimata attraverso la relazione:

$$k = 0,5 \cdot \frac{T_0}{n - 1}$$

L'idrogramma calcolato con lo stesso codice di calcolo URBIS PRO, nell'ambito dell'attività istruttoria, pur riportando un picco della stessa identità (ma con Tr=50), il picco si presenta con una collocazione temporale nettamente diversa e tutta spostata verso la fine dell'evento (1800 minuti).

Un ulteriore elemento di perplessità è dato dal fatto che il diagramma riportato dal Proponente riporti in ascissa un tempo (800 minuti) nettamente inferiore rispetto alla durata dell'evento (30 ore = 1800 minuti).

L'idrogramma del Proponente, in sintesi, non pare l'espressione coerente dell'impostazione enunciata, e la curva non è rappresentativa del fenomeno fisico.

Anche prescindendo da quest'ultima considerazione, che pur è molto rilevante, si deve osservare che nell'individuazione delle durate di pioggia che determinano il maggior stress per il sistema, occorre analizzare uno spettro ampio.

In genere, la durata critica è quella corrispondente grosso modo al tempo di corrvazione del bacino, nel nostro caso 326 minuti.

Esaminate varie ipotesi, con durate più o meno lunghe, si devono prendere in considerazione quelle che determinano gli idrogrammi di maggiore entità, non quelle che comportano la formazione di idrogrammi minori.

Assumendo, quindi, una pioggia con durata pari al tempo di corrivazione di 326 minuti, l'idrogramma di piena presenta un picco di circa 60 m³ al secondo, come nel calcolo successivo.

PIOGGIA

t (min)	h (mm/h)
1	4,68
2	4,70
3	4,72
4	4,75
5	4,77

PIOGGIA NETTA

t (min)	h (mm/h)
1	1,39
2	2,00
3	2,01
4	2,02
5	2,03


IUH

t (min)	U (mm ² h)
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0,0001
10	0,0001
11	0,0001
12	0,0001
13	0,0001
14	0,0001
15	0,0002
16	0,0002
17	0,0002

IDROGRAMMA

t (min)	Q (l/s)
1	0,00
2	0,04
3	0,14
4	0,34
5	0,66
6	1,14
7	1,80
8	2,57
9	3,77
10	5,14
11	6,79
12	8,75
13	11,04
14	13,69
15	16,71
16	20,13
17	23,97

L'idrogramma di piena è riportato nella figura che segue e mostra un picco di oltre 60 m³ al secondo.



L'unico elemento su cui ulteriormente soffermarsi è quello di un'asserita presenza di una zona di fatturazione del terreno, che è riportata - con una grafica piuttosto grossolana - sulla planimetria rappresentativa del bacino del torrente Curogna.

Si potrebbe immaginare che all'interno di questa zona i volumi idrici siano inghiottiti da un sistema di fratture del terreno, in modo da comportare un effetto di sottrazione sui volumi defluenti sul torrente e, di conseguenza, sugli idrogrammi di piena.

Va, però, sottolineato, che l'argomento non ha trovato altro ed ulteriore sviluppo oltre all'indicazione grafica nella tavola sopraccitata e, soprattutto, che un fenomeno di tale genere svolgerebbe influenza sul coefficiente di afflusso complessivo del bacino, rispetto al quale il Proponente non ha svolto alcuna considerazione aggiuntiva, se non per citare lo studio di SADE.

Anche assumendo il valore indicato da SADE, l'idrogramma di piena si staglia su valori nettamente superiori a quelli indicati nel SIA e rispetto a quelli superiori di almeno 2,5-3 volte. In definitiva, quindi, si deve concludere che quanto è stato oggetto della richiesta di integrazioni è stato riscontrato solo parzialmente, rimanendo esclusi gli elementi fondamentali per comprendere l'assetto idraulico complessivo della zona.

NOTA ISTRUTTORIA


Si veda quanto riportato nella nota istruttoria relativa al successivo punto 12.4.

12.3) Tiranti a valle della cassa di laminazione

In relazione alla vasca di laminazione, il punto n. 2 della richiesta di integrazioni intendeva far luce sugli effetti dell'opera:


“(…) Per gli eventi più significativi relativi ai tempi di ritorno indicati al punto precedente, si chiede di indicare, sulla base di un rilievo dettagliato delle aree limitrofe al torrente Curogna, per il tratto a valle del punto di presa della proposta cassa di laminazione, i tiranti che si instaurano nelle aree soggette ad esondazione, nonché i volumi idrici che su tali aree si determinano, e ciò sia nella situazione ante operam, che nella situazione post operam.(…)”.

Esaminando la documentazione prodotta dal Proponente, peraltro senza il rilievo dettagliato richiesto e con un'esposizione solo di tipo qualitativo dei tiranti correlati agli effetti di piena, si rileva come anche per l'evento con il tempo di ritorno pari a 100 anni, gli effetti dell'opera proposta sono limitati e, in alcuni casi, perfino non apprezzabili. In particolare, l'opera pare non produrre alcuna influenza sull'edificio Bianchin, che risulta - stando a quanto riferito - essere stato effettivamente colpito da un fenomeno di allagamento in tempi recenti. Esaminiamo lo scenario in assenza dell'opera con un evento avente $T_r=100$ anni, riportate nell'integrazioni del novembre 2018:



Vediamo nella figura che segue lo scenario, con lo stesso evento centenario, ma con la cassa di

espansione, da cui si nota che l'edificio Bianchin non è minimamente interessato dall'esonazione del Curogna:



Il Coordinamento "Aria che Voglio" ha prodotto delle osservazioni (la n. 1 e n. 5 della tabella a pag. 33) contenenti uno studio idraulico (redatto dall'ing. Cargnel) con un modello bidimensionale a moto vario, dal quale si deduce, come si vede nella figura che segue, una prospettazione del tutto diversa, nella quale lo scantinato del signor Bianchin verrebbe effettivamente coinvolto dall'esonazione del Curogna, a fronte di un evento con tempo di ritorno di 100 anni.




Figura 3.6 - Stralcio dell'elaborato 3.2 - aree allagabili allo stato di progetto (con la cassa di espansione) in occasione dell'evento con TR=100 anni confrontate con le aree allagabili allo stato di fatto in occasione dello stesso evento (contorno rosso tratteggiato)

È evidente che i due diversi scenari si scostano per la notevolissima differenza tra le portate calcolate: nel caso del Proponente, l'idrogramma di piena assume un picco di 17 m³ al secondo e nel caso dello studio dell'ing. Cargnel, allegato alle Osservazioni del Coordinamento "Aria che Voglio", l'idrogramma di piena presenta un picco di oltre 60 m³ al secondo.

NOTA ISTRUTTORIA

Si veda quanto riportato nella nota istruttoria relativa al successivo punto 12.4.

12.4 Il trasporto solido

Il fenomeno del trasporto solido sul torrente Curogna è stato posto dal Proponente come, se non il principale, quantomeno uno dei preminenti motivi all'origine dell'iniziativa.

Si è detto che le caratteristiche del terreno della zona, unitamente all'assetto in declivio, fanno sì che le piogge causino una considerevole erosione, con l'effetto di riversare nell'alveo del torrente il materiale destabilizzato e la conseguente esigenza di rimuoverlo, con costi - a carico del Genio Civile - dell'ordine di 25.000 - 30.000 € all'anno.

Le difficoltà connesse al reperimento delle risorse economiche necessarie anche per gli anni futuri sarebbero all'origine dell'iniziativa del Comune di Pederobba, con la pubblicazione di un Bando, sostanzialmente finalizzato all'attenuazione del rischio idraulico e ad evitare che il torrente Curogna tracimi dando luogo ad allagamenti.

In prima battuta, al netto di ogni considerazione sugli effetti dei cambiamenti climatici, la vasca di laminazione sottende l'obiettivo di fornire un'alternativa alla periodica manutenzione del torrente, consistente nell'asporto dall'alveo del materiale eroso sul versante, così tenendolo libero e disponibile per il transito delle portate idriche.

Va, però, osservato che la realizzazione della cava, e la sua ricomposizione come vasca di laminazione, non svolgerebbe alcuna influenza sul processo erosivo del versante, il quale continuerebbe, pertanto, anche dopo l'eventuale attuazione del progetto.

Con il che, dunque, non verrebbe meno l'esigenza di svolgere la manutenzione del torrente con asporti periodici di materiale, per quanto l'effetto di riduzione della sezione disponibile al passaggio dei volumi idrici dovrebbe essere attenuato dalla disponibilità di un volume di invaso sul sito della cava.

NOTA ISTRUTTORIA

A controdeduzione delle obiezioni sollevate nei punti 1), 3), 4), 5), 6), 7) e dal punto 12.1) al punto 12.4), il proponente presenta una relazione a firma del prof. D'Alpaos. Tale relazione esamina singolarmente tutte le motivazioni indicate nel voto del 05.06.2019, evidenziando con un'analisi idraulica puntuale ed approfondita le caratteristiche del bacino del torrente Curogna con particolare attenzione a tutte le conoscenze disponibili. Viene effettuato un nuovo calcolo con riferimento al modello idrologico e vengono confrontati i risultati con i valori calcolati in altri studi e con altro tipi di modelli.

Con il modello nel caso della regionalizzazione delle precipitazioni, per eventi generati da piogge con tempi di ritorno di 30 anni, la portata massima calcolata al variare della durata della precipitazione sfiora, secondo il calcolo i 70 mc/s, ed è pari a poco meno di 60mc/s dopo la confluenza con il Ponticello.

Aumentando il tempo di ritorno delle precipitazioni a 50 anni le portate massime diventano di quasi 75mc/s e di circa 63mc/s dopo la confluenza con il Ponticello. Per un tempo di 100 anni la portata calcolata arriva a circa 82mc/s e a quasi 70mc/s alla confluenza citata.

Tali valori portano a concludere che le portate del progetto del Proponente risultano di fatto sottostimate, come peraltro indicato nelle motivazioni del voto citato dalla 1) alla 7).

Le motivazioni 8) e 9) riguardano valutazioni di natura ambientale mentre la 10) e la 11) trovano risposta nelle valutazioni di natura mineraria sul progetto del Proponente.

Ciò nonostante la relazione, prendendo in considerazione il progetto della vasca con i volumi indicati dal Proponente (124.000 mc) mette in evidenza come la stessa sia in grado di essere efficace per la laminazione di piene del torrente Curogna a valle dell'opera.

Se poi si considera la possibilità, in condizioni estreme, di ridurre il franco di 1,50 m proposto dal Proponente il volume invasabile risulta di circa 200.000 mc con benefici significativi per gli effetti a valle dimostrati con modello bidimensionale.

Tali valutazioni puntualmente espresse nella relazione del prof. D'Alpaos, portano a riconsiderare la validità funzionale dell'intervento progettato con la realizzazione della vasca di laminazione e commentano e rispondono in modo critico alle motivazioni di natura idraulica espresse nel parere citato in particolare dalla 12.1) alla 12.3).

La motivazione 12.4) relativa al trasporto solido trova concorde la valutazione del Prof. D'Alpaos circa le difficoltà oggettive di fornire risposte convincenti sull'argomento in mancanza di adeguate conoscenze sperimentali e teoriche disponibili. Difficoltà peraltro non tali da precludere l'intervento.

12.5 Impatto paesaggistico

Si rileva che è assente una vera e propria progettazione paesaggistica d'insieme, poiché non è stato approfondito il disegno delle diverse componenti naturali e artificiali del nuovo paesaggio conseguente al ripristino ambientale dei luoghi a coltivazione terminata; parimenti non è stato approfondito il rapporto estetico e percettivo con le parti boscate, di versante e di fondovalle, contigue all'intervento.

L'intervento, inoltre, richiede il disboscamento dell'area di fondovalle interessata dal ricavo del bacino, con la rimozione dello strato argilloso alterato superficiale, per il quale è prevista la ricollocazione in zone di sottoscavo, oppure il deposito temporaneo della quota in riutilizzo per le arginature e la ricomposizione finale. In funzione delle volumetrie di scavo e rinterro associate alle varie fasi lavorative, nonostante sia attuata una suddivisione in lotti al fine della minimizzazione generale degli impatti, l'ambito di intervento, per circa dieci anni, assumerebbe l'aspetto di una cava vera e propria, con conseguente impatto paesaggistico significativamente negativo.

NOTA ISTRUTTORIA

Con nota datata 06/11/2017 la Ditta proponente ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale aggiornata, alla Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 44 del 23/01/2016, a seguito della quale gli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno provveduto a richiedere (con nota 28551 in data 24/01/2018) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica, sulla variante in riduzione del progetto originario datato febbraio 2015, ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, con nota n. 0002691 - class. 34.10.01 del 24/01/2018 (acquisito al protocollo regionale 50506 in data 08/02/2018), ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto in questione, come di seguito riportato:

“(…)

Parere relativo alla tutela paesaggistica

Questo Ufficio esaminati elaborati progettuali e la verificata situazione vincolistica delle aree interessate all'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto denominato “Cava di argilla “Val Grande” con ricomposizione ambientale mediante realizzazione di una vasca di laminazione per la messa sicurezza del Torrente Curogna” per le seguenti motivazioni:

Nel prendere atto dei problemi idraulici legati all'erosione del torrente Curogna come ampiamente riportato elaborati presentati, e della necessità di tutelare le valenze paesaggistiche ed ambientali dell'area interessata, si rileva che a seguito del nostro parere negativo e della successiva delibera regionale negativa, il progetto per la realizzazione della cava e relativo bacino di laminazione è stato rivisto con la presentazione della presente variante; si prevede una riduzione dell'area di cava abbassamento del limite superiore mentre il bacino di laminazione viene ridotto e proposto in forma irregolare, in modo da assimilarsi maggiormente all'ambiente naturale preesistente.

AL DECRETO n. 553 del 11/06-2020Parere relativo alla tutela archeologica

Si riporta di seguito anche quanto già formulato sensi della tutela archeologica aperta (parere prpt. N. 378 del 15.01.2016 inviato al Segretariato Regionale del MiBACT), specificando che, sotto il profilo archeologico, esigenza di tutela e di tipo diverso rispetto quella relativa alla salvaguardia di aspetti naturalistici e paesaggistici in ottemperanza a quanto contenuto nel D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004:

"Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dalle opere in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere favorevole alla realizzazione progetto "Cava di argilla Valgrande con ricomposizione ambientale mediante realizzazione di una vasca di laminazione" nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito specificate:

- 1) Che i lavori siano preceduti da saggi archeologici preventivi, Tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area, eseguiti a cura di operatori archeologi dotati di adeguata professionalità, secondo modalità da concordare con questa soprintendenza.*
- 2) Sulla base di quanto emerso da tali indagini, potranno seguire ulteriori prescrizioni di tutela. (...)"*

A seguito della richiesta effettuata dagli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. (nota 28825 in data 24/01/2018) la Direzione Operativa – U.O. Forestale Est Sede Treviso – Venezia, ha comunicato il proprio parere forestale di competenza favorevole ai sensi del R.D. 3267/1923, della L.R. n. 52/ 1978 e delle Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti nella Regione Veneto, acquisito al protocollo dell'U.O. VIA n. 64168 in data 19/02/2018, con le seguenti prescrizioni:

- 1) che i lavori vengono eseguiti nelle aree e con le modalità tecniche previste negli elaborati progettuali presentati;
- 2) che venga nominato un Direttore dei Lavori responsabile dell'andamento degli stessi nonché un tecnico geologo e un tecnico forestale di supporto che seguiranno nel tempo, per le parti di propria competenza, l'andamento dei lavori; i nominativi dei tecnici individuati dovranno essere comunicati all'Unità Organizzativa Forestale Est - Sede di Treviso e Venezia (ora Unità Organizzativa Forestale);
- 3) alla fine di ogni anno all'Unità Organizzativa Forestale Est - Sede di Treviso e Venezia (ora Unità Organizzativa Forestale) dovrà essere trasmessa una relazione tecnica a firma dei professionisti di cui al precedente punto 1, con la illustrazione dei lavori di sistemazione e di ripristino ambientale eseguite nel corso dell'anno, supportati da idonea planimetria confrontabile con le planimetrie del progetto di coltivazione;
- 4) tutti i lavori dovranno essere riconosciuti come "ben eseguiti" all'Unità Organizzativa Forestale Est - Sede di Treviso e Venezia (ora Unità Organizzativa Forestale), restando obbligata la Ditta a mantenerli in perfetto stato di efficienza;
- 5) dovrà essere prevista l'accensione di un deposito cauzionale vincolato alla Regione del Veneto, prima dell'inizio dei lavori, per l'importo di almeno Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila,00) al fine della corretta esecuzione degli interventi e delle prescrizioni impartite;
- 6) i lavori delle aree di cantiere autorizzate dovranno procedere in modo uniforme al fine di evitare problematiche di ordine idrogeologico e ambientale;
- 7) gli interventi di sistemazione ambientale e idrico-forestale dovranno essere eseguiti come da elaborate di progetto, avendo riguardo al fatto che:
 - a) il cappellaccio di materiale terroso, non idoneo all'utilizzo industriale, sia accatastato il loco e riutilizzato a fine coltivazione per pareggiare le superfici nude, così da creare un substrato il più possibile idoneo ad ospitare le specie arboree, arbustive ed erbacee per il recupero a verde di tutta l'area;
 - b) le acque, sia superficiali sia profonde, di qualsiasi origine e/o provenienza, dovranno essere incanalate e fatte confluire nei compluvi sottostanti già esistenti, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di dissesto;

- c) siano adottate tecniche di ingegneria naturalistica (idrosemina, graticciate vive e/o morte, viminate, ecc.) in quelle aree di possibili smottamenti di terreno superficiale al fine di un pronto recupero avverte di tutte le superfici;
- d) su tutta l'area così recuperata siano poste a dimora piante latifoglie come da progetto, per favorire un ritorno il più possibile rapido del bosco, non solo per scopi di riassetto idrogeologico, ma anche di recupero ambientale del sito e la Ditta concessionaria dovrà garantire la perpetuità dei lavori di ripristino ambientale e garantire il buon attecchimento degli arbusti e delle piante messe a dimora, procedendo negli anni futuri a tutte le cure colturali del caso;
- e) i sestri d'impianto il numero delle piantine ad ettaro dovranno essere conformi alle previsioni di progetto e collocate nel modo più naturaliforme possibile in modo da favorire sia l'alternanza delle specie sia la loro più varia dislocazione;
- f) gli interventi di cui ai punti precedenti dovranno essere effettuati anche nelle aree precedentemente già sistemate, ove vi sia la necessità di eseguire risarcimenti ovvero nuove piantumazioni;
- g) i lavori descritti devono essere riconosciuti come "ben eseguiti" dall'Unità Organizzativa Forestale Est - Sede di Treviso e Venezia (ora Unità Organizzativa Forestale), restando obbligato il concessionario a mantenerli in piena efficienza vegetativa e funzionale;
- h) dovranno inoltre essere osservate le eventuali disposizioni tecnico-operative che l'Unità Organizzativa Forestale Est - Sede di Treviso e Venezia (ora Unità Organizzativa Forestale) riterrà opportuno assumere in occasione delle periodiche visite ispettive una corretta tutela idrogeologica dell'aria;
- i) dovranno costantemente verificarsi la stabilità delle scappate specifiche condizioni geostrutturali locali degli ammassi rocciosi;
- k) nella realizzazione del previsto bacino dovranno osservate le prescrizioni tecniche di progetto ed in particolare:
 - dovrà evitarsi il taglio al piede delle successioni stratigrafiche, assicurando al fronte del previsto diaframma pendenze massime inferiori a quelle originali, caratterizzate da appropriati coefficiente sicurezza, secondo le disposizioni della Direzione Lavori;
 - sia prevista una continua verifica dell'assetto strutturale dell'ammasso roccioso durante l'approfondimento degli scavi con controllo costante della stabilità del fronte di scavo, prestando particolare attenzione agli eventuali stillicidi ritenute d'acqua;
 - dovranno costantemente verificarsi la tenuta idrica del diaframma anche con riferimento alla eventuale presenza di condotti carsici ovvero faglie anomale anche con il posizionamento di strumenti di osservazione;
 - in ogni caso qualsiasi anomalia dovrà essere subito segnalata a Settore Forestale di Treviso e Venezia (ora Unità Organizzativa Forestale), Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso con indicazione dei provvedimenti posti in essere per la risoluzione della stessa;
- 8) si fa espresso divieto di procedere ad interventi diversi da quelli previsti dal progetto nonché a procedere a qualsiasi lavoro finale diverse da quelle autorizzate;
- 9) al termine di lavori dovrà essere presentata certificazione di regolare esecuzione sottoscritta dal Direttore Lavori nonché dagli altri tecnici incaricati, con relativi elaborati riportanti lo stato finale;
- 10) si propone che la validità finale del provvedimento conclusivo nei riguardi del vincolo idrogeologico e forestale sia fissata in 10 (dieci) anni dalla data di esecutività del provvedimento della Giunta Regionale e comunque fino alla data del 31/12/2029.

Considerate le conclusioni dei competenti degli Uffici del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e della Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, nonché degli Uffici regionali della U.O. Forestale, che si sono espresse favorevolmente

AL DECRETO n. 553 del 11-06-2020

sull'aggiornamento progettuale in riduzione depositato dal Proponente, si ritiene superato il motivo ostativo indicato al punto 12.5 comunicato ad E.MA.PRICE. S.p.A. con nota in data 06/09/2017 – protocollo regionale 373460.

12.6 Durata della fase di cantiere

Dalla documentazione presentata non emergono informazioni sufficienti a sostenere la garanzia del rispetto della durata dei lavori prevista (10 anni, vedasi anche l'Osservazione n. 6 della tabella di pag. 33).

Sebbene sia prospettata una organizzazione per lotti funzionali, l'intervento presenta una considerevole durata temporale per la sua completa attuazione, tale da privare la fase di cantiere di tutti gli aspetti tipici della temporaneità, in relazione agli impatti associati (passaggio di mezzi pesanti, emissioni in atmosfera e di polveri, emissioni acustiche, emissioni sull'ambiente idrico superficiale, effetti sulla fauna), per i quali non può essere esclusa a priori la significatività.

NOTA ISTRUTTORIA

Il progetto risulta ancora carente in merito ai seguenti aspetti:

- non è presente un elaborato plano-altimetrico relativo alla superficie di massimo scavo, con la puntuale individuazione planimetrica dell'area interessata dallo scavo in ribasso;
- manca un elaborato plano-altimetrico per ciascuna delle 4 fasi di intervento previste dal progetto. Tali elaborati erano necessari per evidenziare lo stato di avanzamento dei lavori alla fine di ogni singola fase, la corrispondenza tra gli interventi previsti e la delimitazione dei lotti, nonché la consequenzialità dei lavori tra una fase e quella successiva;
- mancano quindi, sulle sezioni di progetto, i limiti delle singole fase;
- non è stato prodotto, per ogni singola fase, un bilancio tra i volumi di scavo, quelli riutilizzati in sito e/o asportati dalla cava, nonché quelli temporaneamente accumulati in cava, al fine di dimostrare che non si verificheranno problematiche in relazione alla gestione dei volumi di materiale movimentato, per la presenza di volumi eccessivi non facilmente collocabili nel cantiere di cava;
- non risultano chiaramente definite, nella relazione tecnica, le volumetrie di progetto:
 - nel volume complessivo di scavo non è stato ricompreso il volume relativo ai sottoscavi sul fondovalle, pari a 202.714 mc, pertanto per il volume complessivo lordo di scavo sarebbe da aggiungere al volume lordo riportato a pag. 5 (602.915 mc), il volume del sottoscavo, per un totale di 805.629 mc;
 - sempre a pag. 8 per calcolare il volume di materiale utile su versante (285.962 mc) non è stato sottratto il 4% dal volume del substrato, pari a 12.190 mc, bensì di un volume di 18.800 mc, per ottenere il valore di 285.962.
 - a pag. 6 sul volume da movimentare la sommatoria dei volumi relativi ai singoli lotti non fa 602.914 mc ma 748.557 mc.

Si ritiene ancora carente la documentazione depositata dal Proponente al fine di superare il motivo ostativo indicato al punto 12.6 comunicato ad E.MA.PRICE. S.p.A. con nota in data 21/06/2019 – protocollo regionale 269946.

12.7 Impatto sulla fauna e sulla vegetazione

Sebbene sia stato condotto in loco un rilievo della vegetazione, non è stato eseguito un rilievo faunistico, atto a rilevare, in particolare, le specie censite negli Allegati da I a V della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e nell'Allegato I alla Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE - 2009/147/CE.

La necessità del rilievo faunistico è motivata dalla presenza di zone boscate, ripariali e prati umidi adatti alla frequentazione e alla riproduzione di numerose specie di mammiferi, uccelli, invertebrati ed anfibi; per questi ultimi la zona interessata dall'intervento si configura come un habitat di riferimento, come dimostrato dalle Osservazioni n. 6 e n. 8 (della tabella di pag. 33), delle quali si condividono le valutazioni e le conclusioni.

Significativa, altresì, è la continuità ambientale che di fatto sussiste con i vicini siti della Rete Natura 2000, la ZPS IT3240025 "Campazzi di Onigo" e il SIC IT3240002 "Colli Asolani", con i quali sono condivisi habitat di specie, nonché specie animali e vegetali di interesse prioritario,

di cui agli Allegati delle Direttive Comunitarie prima citate.

Nonostante il parere istruttorio V.Inc.A. sia favorevole con prescrizioni, si rileva che il progetto non prevede specifiche e sufficienti misure per il mantenimento delle attuali popolazioni di specie animali e vegetali di interesse prioritario, sia in relazione alla fase di cantiere (coltivazione della cava e contestuale ricavo della cassa di laminazione), sia a ripristino ambientale avvenuto.

NOTA ISTRUTTORIA

In conseguenza della presentazione da parte della Ditta, della variante in riduzione al progetto originario, gli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A., hanno trasmesso (con nota protocollo 28480 del 24/01/2018) all'Unità Organizzativa Commissioni VAS-VINCA-NUVV, copia aggiornata della documentazione riguardante la procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, al fine di acquisirne un nuovo parere o confermare quanto già espresso in precedenza (Relazione Istruttoria Tecnica n. n. 102/2016 del 16/06/2016).

Con nota protocollo 62416, acquisita dagli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. in data 19/02/2018, l'Unità Organizzativa Commissione VAS VINCA NUVV, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 29/2018 in data 13/02/2018, con la quale ha espresso esito favorevole della valutazione di incidenza sulla variante in riduzione del progetto in questione, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee:

prescrizioni:

- 1) di vietare qualsiasi opera e intervento che dovessero essere realizzati, anche parzialmente, all'interno delle aree della rete Natura 2000 e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire tal specie, superficie di equivalenti proprietà ricadenti anche parzialmente nell'alto di influenza è presente progetto;
- 2) di effettuare interventi in argomento preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) e che l'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo È ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui tali interventi non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione lavori se affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi (compresi quelli di naturalizzazione delle balene artificiali), delle precauzioni previste e delle indicazioni prescritte, ed individuare ed applicare con ulteriore misura a tutela delle degli elementi di interesse conservazionisti con eventualmente interessati. La rimozione del solo tra suolo forestale se effettuata al di fuori della stagione vegetativa, senza procedere in un'unica soluzione per l'intera area di cava ma secondo un avanzamento consequenziale per lotte di coltivazione (da frazionare preferibilmente interiori sublotti) e subordinatamente all'esaurimento dell'otto, operazione, precedente. Gli interventi a carico della vegetazione ripariale (legnosa ed erbacea) sia limitata ai soli tratti dell'alveo del torrente Curogna interessato dalle opere idrauliche funzionali alla realizzazione del bacino di laminazione. La rimozione delle alberature vetuste, E caratterizzate da cavità, sia subordinata all'esecuzione di interventi a tutela delle specie saproxilofaghe interesse comunitario, con individui eventualmente ospitati in carica vita. La necromassa (ceppi in decomposizione e cavi dei tronchi) già presenti in loco dovrà essere recuperata e ricollocata in contesti ambientali omologhi ma contermini;
- 3) di orientare l'impianto arboreo-arbustivo della ricomposizione ambientale (da effettuarsi con specie legnose autoctone e di origine certificata) alla realizzazione delle cenosi della serie della "alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Erythronio-Carpinion betulli*) E di provvedere alla relativa gestione manutenzione, anche il corredo nemorale, fino all'accertamento della formazione dei caratteri diagnostici e ciascun elemento personalmente pertinente di tale serie.

In caso di rizezionamento nell'alveo del torrente Corogna o di qualsiasi altra attività che comporti un suo cambiamento idro-morfologico, si dovrà garantire il mantenimento di un'analoga articolazione nel medesimo tratto di raschi (riffles), pozze (pools), e tratti

AL DECRETO n. 553 del 11-06-2020

- correnti (runs). In riferimento all'intervento di consolidamento spontanee lungo tratte saltuarie del torrente cura Curogna, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, va preferito l'utilizzo di sistemi combinati (materiale inerte/ materiale vivo e, per quest'ultimo, consistente in specie autoctone tra cui *Salix eleagnos*, *Salix purpurea*, *Salix caprea*) ovvero va limitato il grado di impermeabilizzazione nella parte superficiale di questi (per esempio mediante l'uso di massi ancorati e di terreno organico) a favore di una rapida ricollocazione vegetale (controllata);
- 4) di attuale qualora venga coinvolto lo specchio acqueo piccola idonee misure in materia di limitazione della torbidità eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo politico per l'intera durata degli interventi. L'eventuale messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica conterminazione sia preceduta dalla campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi vetrare limitrofi del corpo idrico interessato;
 - 5) di estendere il programma di monitoraggio a tutti gli habitat e alle specie di interesse comunitario realmente interferiti per la relativa verifica della variazione del creato di conservazione (da determinarsi anche attraverso una specifica fase di cognitiva ante operam), a tutte le aree in cui si esplicano i fattori di perturbazione riconosciuti e che localizzazione delle stazioni di rilevamento di ciascun elemento da monitorare sia riferita alle superfici corrispondenti all'ambito omogeneo (unità ecologica dell'entità oggetto di monitoraggio) e altresì comprenda anche le aree di "bianco" (aree della medesima unità ambientale omogenea non soggetta alle interferenze). Il programma di monitoraggio, là dove risulti pertinente, sia conformato alle modalità tecnico operative indicate nei manuali ISPRA n. 140/2016 "manuale per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie vegetali", n. 141/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie animali", n. 142/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: habitat". La durata del monitoraggio post operam degli interventi non sia inferiore a 6 anni (salvo eventuali proroghe in ragione degli esiti del medesimo), ad eccezione della verifica dell'efficacia dell'intervento di ricomposizione ambientale che non potrà essere inferiore a 10 anni, in funzione dell'affermazione dei caratteri diagnostici di ciascun elemento razionalmente pertinente vitale serie, comunque fino a quando non risulta accertato l'instaurarsi di dinamiche sufficienti al mantenimento nel lungo periodo;

raccomandazioni:

- la comunicazione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e di conclusione interventi in argomento, del crono programma aggiornato (provvedendo al dettaglio per ciascuna fase operativa la realizzazione delle opere e degli interventi, fornendo possibilmente dipendenza anche della relativa stagionalità da mettere in relazione con la fenologia delle specie presenti negli ambienti interessati dagli interventi in argomento e con gli eventuali periodi di sospensione dei lavori);
- trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi previsti per ciascuna fase delle attività di cui al cronoprogramma, e dopo il terzo anno dal completamento dell'impianto arboreo-arbustivo di ciascuno lotto, fatta salva la possibilità di prolungare tale periodo in relazione agli esiti del monitoraggio. Sarà predisposta ritrasmessa anche la reportistica sulla campagna di recupero della fauna ittica e dulciacquicola. Le informazioni raccolte la fauna ittica e dulciacquicola andranno fornite secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1616/2007 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio;
- l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di quella presente istruttoria, successiva trasmissione all'autorità regionale per la valutazione di incidenza del dato che formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2,1, 2,3 e 3.1;

AL DECRETO n. 553 del 11-06-2020

- la comunicazioni di qualsiasi variazione rispetto quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la valutazione d'incidenza per opportune valutazioni del caso che la comunicazione tempestiva alle autorità competenti ogni difformità riscontrate nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative suggerimenti e sete della rete Natura 2000 oggetto di valutazione dello studio progettazione di incidenza esaminato.

Considerate le conclusioni dei competenti Uffici regionali della U.O. Commissioni Valutazioni VAS VINCA, che si sono espresse favorevolmente sull'aggiornamento progettuale in riduzione depositato dal Proponente, si ritiene superato il motivo ostatico indicato al punto 12.7 comunicato ad E.MA.PRICE. S.p.A. con nota in data 06/09/2017 - protocollo regionale 373460.

12.8 Impatto del traffico veicolare

Nel SIA non è specificato se il traffico da e per il sito di progetto, al fine di raggiungere la SP 62 della Valcavasia, avviene tramite le strade locali Via Caolonga e Via della Martinella (cioè verso ovest rispetto alla Cava Fornace), secondo un tracciato distante da zone abitate, oppure attraverso Via Caolonga e via Curogna (accesso da est), con conseguente attraversamento dell'abitato di Curogna, dove la sede stradale si restringe e si trovano numerose abitazioni adiacenti.

Se fosse praticata quest'ultima opzione, il flusso dei mezzi pesanti risulterebbe gravoso per la viabilità locale e per l'abitato della frazione di Curogna, in termini di sicurezza stradale ed impatto sull'atmosfera.

Tale considerazione tiene conto della previsione di "un passaggio ogni dieci minuti" di automezzi nella fase di trasporto del materiale esterno alla cava, come indicato a pag. 47 del SIA.

In raffronto a tale previsione di traffico, inoltre, non è stato sviluppato uno studio dell'impatto viabilistico, considerante anche gli effetti cumulativi con il traffico indotto dalle altre attività di cava presenti nelle vicinanze e con il traffico locale dell'abitato di Curogna, con speciale riferimento alla verifica dei nodi stradali potenzialmente coinvolti:

- a. intersezione SP 26 - Via Caolonga - Via S. Martino (accesso dalla SP 26);
- b. intersezione Via Caolonga - Via della Martinella;
- c. intersezione Via Caolonga - Via Curogna, nel centro abitato di Curogna.

Nella suddetta previsione sarebbe stato necessario determinare i volumi di traffico attuali e quelli conseguenti al progetto, nonché valutare i livelli di servizio delle aste stradali e delle intersezioni potenzialmente coinvolte.

Le precedenti considerazioni sull'impatto viabilistico avrebbero avuto ripercussioni anche sulla valutazione delle emissioni in atmosfera e di polveri determinate dal passaggio dei mezzi pesanti, in funzione dei tracciati stradali effettivamente percorribili.

Un approfondito studio previsionale sui flussi di traffico, inoltre, avrebbe comportato una previsione più completa del clima acustico di progetto, tanto per la fase di cantiere che per quella di esercizio; in relazione al rumore da traffico, infatti, sono da considerarsi sensibili i ricettori residenziali posti lungo Via Curogna, via della Martinella e Via Caolonga fino all'innesto sulla SP 26, a completamento di quelli già individuati nella valutazione dell'impatto acustico allegata al SIA.

Dalle mappe di rumore di quest'ultima, inoltre, si deduce che l'itinerario d'accesso preferito sarebbe quello, tramite Via Caolonga e via della Martinella, aggirante ad ovest l'abitato di Curogna, ma non è esplicitamente affermata l'esclusione dei passaggi attraverso l'abitato di Curogna.

In relazione alla determinazione dell'impatto acustico da traffico lungo via della Martinella, inoltre, non è specificato quale modellistica implementi il software utilizzato (IMMI), al fine di stabilire i livelli di emissione sonora, tenendo presente che è preferibile l'impiego di metodologie di comprovata efficacia (p.e. NMPB Route 96, CNOSSOS EU ecc.).

NOTA ISTRUTTORIA

AL DECRETO n. 553 del 11-06-2020

L'approfondito e dettagliato studio integrativo sull'impatto viabilistico depositato dal Proponente, porta a superare il motivo ostantivo indicato al punto 12.8 (comunicato ad E.MA.PRICE. S.p.A. con nota in data 06/09/2017 – protocollo regionale 373460).

2. CONCLUSIONI

Le precisazioni pervenute in più volte non forniscono elementi idonei a modificare il quadro precedentemente delineato, né si tratta di elementi nuovi rispetto quelli già presi in considerazione, i quali, pertanto, (seppur esaminati da diversa prospettiva, conducono a conclusioni sovrapponibili alle precedenti) danno una concreta giustificazione all'intervento globale proposto.

3. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Vista la normativa vigente in materia, statale e regionale, ed in particolare:

- le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;
- la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e la L.R. n. 4/2016 in materia di V.I.A.;
- il R.D. 22/07/1927, n. 1443 Norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;
- il D. Lgs. 30/05/2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15/03/2010;
- il D.P.R. 357/1997, la D.G.R. n. 2299/2014 sostituita dalla D.G.R. n. 1400/2017 relativi alla Rete Natura 2000;
- il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25/11/1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
- la L.R. n. 30/2016;
- la L.R. n. 13/2018;
- la L.R. n. 15/2018;
- il Piano regionale per l'attività di cava P.R.A.C.;
- la D.G.R. n. 652/2007 Determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 07/09/1982, n. 44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati;
- la D.G.R. n. 568/2018;
- la D.G.R. n. 1400/2018;
- il P.T.R.C.;
- il P.T.A., il P.A.I. ed il P.R.T.R.A.;
- il P.T.C.P. della Provincia di Treviso, il P.R.G. ed il P.A.T. del Comune di Pederobba (TV);

vista l'istanza di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, V.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e contestuale procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del s. n. 42/2004, con la relativa documentazione progettuale (Progetto, Studio di Impatto Ambientale; Relazione Paesaggistica, ed elaborati grafici e specialistici allegati), presentata dalla ditta E.MA.PRICE. S.p.A. (Sede legale in Via Renon, 11 – 39100 Bolzano), in data 06/02/2015, prot. n. 55015;

esaminata la documentazione presentata allegata all'istanza e le successive integrazioni depositate su richiesta del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la "Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza";

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

AL DECRETO n. 553 del 11-06-2020

considerato che l'intervento così come proposto risulta localizzato in un'area in cui sono presenti vincoli ambientali/paesaggistici ed idrogeologici;

considerati i contenuti delle osservazioni e delle prescrizioni pervenute;

valutato il progetto di ricomposizione ambientale;

tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ritenendo che non siano state risolte e superate le criticità sollevate nella proposta di parere del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 05/06/2019, comunicate ad E.MA.PRI.CE. S.p.A. con nota della Direzione Commissioni Valutazioni in data 21/06/2019 – protocollo regionale 269946, esprime all'unanimità dei presenti

parere non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto della cava di argilla "Val Grande" con ricomposizione ambientale mediante realizzazione di una vasca di laminazione per la messa in sicurezza del Torrente Curogna, nel Comune di Pederobba (TV), proposto dalla ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A.

Il Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Dott. Nicola Dell'Acqua

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Ing. Loris Tomiato

Il Segretario del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Eva Maria Lunger